

## Allegato A

### **Regolamento relativo all'istituzione, rinnovo, modifica, revoca e gestione delle zone per l'addestramento, allenamento e prove degli ausiliari all'interno del territorio destinato alla caccia programmata.**

#### **Art. 1 Obiettivi e finalità**

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, il rinnovo, la modifica territoriale di zone di addestramento cani da caccia nonché lo svolgimento di manifestazioni e gare cinofile nel rispetto della tutela della fauna selvatica e della salvaguardia delle attività produttive con particolare riferimento a quelle agricole.

#### **Art. 2 Tipologia e definizioni delle zone di addestramento cani (ZAC).**

1. Le ZAC sono le zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia; si classificano in 5 tipi differenti, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a), legge regionale 5/2018, e precisamente:

- ZAC tipo 1: zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma su selvaggina naturale o immessa, con divieto di sparo.
- ZAC tipo 2: zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da seguita su selvaggina naturale o immessa, con divieto di sparo.
- ZAC tipo 3: zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, e falchi, con facoltà di sparo esclusivamente su animali provenienti da allevamento appartenenti alle seguenti specie: quaglia, fagiano, pernice rossa, starna.
- ZAC tipo 4: zone adeguatamente recintate in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da seguita, con divieto di sparo esclusivamente sulle specie lepree e cinghiale provenienti da allevamento, con divieto di sparo;
- ZAC tipo 5: zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da tana, esclusivamente sulla specie coniglio selvatico e volpe con utilizzo di feticci o parti di animali, con divieto di sparo;

2. Possono essere istituite, con le modalità di cui al successivo paragrafo 8, nel periodo compreso tra il 01 febbraio e il 15 agosto negli ATC e tra il 01 febbraio e il 1 settembre nei CA di ciascun anno, zone temporanee per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani dei tipi 1, 2 e 3 mentre non possono essere istituite zone temporanee per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani di tipo 4 e 5.

3 Le ZAC della stessa tipologia possono coincidere tra loro e sono istituite per una durata massima di cinque anni, fatto salvo quanto previsto per le zone temporanee.

#### **Art. 3. Requisiti dimensionali.**

1. Le ZAC di tipo 1 hanno una dimensione minima di 15 ettari e non superiore ad ettari 500.
2. Le ZAC di tipo 2 hanno una dimensione minima di 100 ettari e non superiore ad ettari 1000.
3. Le ZAC di tipo 3 hanno una dimensione minima di 3 ettari e non superiore ad ettari 40.
- 4 Le ZAC di tipo 4 hanno una dimensione minima di 3 ettari e non superiore ad ettari 100.
5. Le ZAC di tipo 5 hanno una dimensione minima di 0,3 ettari e non superiore ad ettari 40.

#### **Art. 4 Periodi di attività di addestramento, di allenamento e delle gare dei cani.**

1. Nelle ZAC di tipo 1 e 2, temporanee, le attività di addestramento, allenamento e gare dei cani sono sospese dal 15 maggio al 15 luglio e dal 15 settembre al 31 gennaio; in questo secondo periodo il territorio istituito in ZAC diventa venabile.

**1 bis.** Nelle ZAC di tipo 1 e 2 le attività di addestramento, allenamento e gare dei cani sono sospese dal 15 maggio al 15 luglio.

2. Nelle ZAC di tipo 3 le attività di addestramento, allenamento e gare dei cani sono sospese dal 15 settembre al 31 gennaio ad eccezione dell'uso dei falchi e dei cani da falconeria; inoltre, non è consentito effettuare prove o addestramento e allenamento dei cani con sparo nelle giornate di martedì e venerdì.

3. Nelle ZAC di tipo 4 le attività di addestramento, allenamento e gare dei cani nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto sono sospese nelle ore pomeridiane e potranno essere svolte per un massimo di cinque giorni la settimana. Al fine di assicurare il benessere animale nelle ZAC di tipo 4, nel caso si utilizzi il cinghiale dev'essere prevista la sua turnazione almeno ogni quattro ore.

4. In caso di gare dei cani, nelle ZAC di tipo 4, è consentito il proseguimento delle attività oltre quanto stabilito dal comma 4 esclusivamente per concludere le prova in atto.

5. Nelle ZAC di tipo 4, con una superficie superiore ai 10 ettari, in presenza di almeno 3 cinghiali la turnazione degli stessi non è obbligatoria ma tra sessioni consecutive di addestramento o allenamento devono trascorrere almeno due ore.

6. Nelle ZAC di tipo 4, con una superficie:

a) da 3 a 5 ettari, devono essere utilizzati cani di età inferiore ai 18 mesi;

b) da 6 a 10 ettari, devono essere utilizzati al massimo due cani;

c) superiore ai 11 ettari, può essere utilizzata una muta di cani secondo le disposizioni dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI).

7. Nella ZAC tipo 5 l'addestramento avverrà non su animali vivi bensì utilizzando feticci, pelli o altre parti di carcasse che, tramite l'odore che emanano, rappresentino una traccia idonea per la ricerca da parte degli ausiliari.

8. L'addestramento, allenamento e le prove dei cani in tutti i tipi di ZAC sono consentite da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto.

9. Nelle ZAC di tipo 1, 2 e 3, temporanee, l'esercizio dell'attività venatoria è consentita nel relativo provvedimento di autorizzazione d'intesa con il titolare dell'autorizzazione.

10. Nelle ZAC l'attività di contenimento delle specie problematiche è sempre consentita nel rispetto delle norme stabilite dalla Città metropolitana.

#### **Art. 5. Localizzazioni e caratteristiche ambientali delle zone di addestramento cani (ZAC).**

1. Le ZAC di tipo 1 e 2 possono essere contigue ad istituti di protezione (Oasi e Zone di Ripopolamento e Cattura) e, su richiesta del gestore alla Città metropolitana di Torino potranno effettuarsi catture di fauna selvatica da destinare a ripopolamento in istituti faunistici (Zone di ripopolamento e cattura).
2. Le ZAC di tipo 3 devono essere istituite ad almeno 1000 metri di distanza sia dalle altre ZAC di tipo 3, sia dalle zone di tutela (Oasi, ZRC, Parchi) o dalle Aziende agri-turistico-venatorie.
3. Le ZAC di tipo 4 devono distare tra di loro almeno 15 chilometri; tale limite non è applicabile alle Aziende agri-turistico-venatorie.
4. Nelle ZAC di tipo 4, all'interno della zona recintata, deve essere presente uno specchio d'acqua naturale o artificiale con dimensioni minime di 20 mq. Le sponde per almeno il 50% del perimetro di detto specchio d'acqua devono avere una pendenza massima di 30° in modo da consentire una agevole ingresso e uscita degli animali. La profondità minima deve essere di almeno 40 cm nel punto più profondo dello specchio d'acqua.

#### **Art. 6. Recinzioni e segnalazioni delle zone di addestramento cani (ZAC).**

1. Le ZAC di tipo 4 devono essere delimitate da una adeguata recinzione tale da non permettere la fuoriuscita degli animali ivi confinati. La recinzione deve avere un' altezza minima di 180 cm e deve essere interrata per una profondità di 50 cm nel terreno.
2. Nel caso di fuoriuscita del cinghiale, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne immediata comunicazione alla Città metropolitana di Torino ed a attuarne il recupero.
3. Le ZAC devono essere segnalate da apposite tabelle come disciplinate dal paragrafo 7.

#### **Art 7. Tabelle perimetrali**

1. I confini di tutte le ZAC debbono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "ZONA ADDESTRAMENTO CANI TIPO ..." e, in basso a sinistra recare il riferimento normativo "Art. 14, L.R. nr. 5 del 19-06-2018".
2. Dette tabelle debbono essere collocate possibilmente su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tale da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di esse.

#### **Art. 8. Istituzione, rinnovo e modifica delle zone di addestramento cani (ZAC).**

1. La Città metropolitana di Torino autorizza e affida in gestione le zone di addestramento cani, a carattere permanente o temporaneo, a:
  - a) associazioni venatorie riconosciute;
  - b) associazioni cinofile riconosciute dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI);
  - c) imprenditori agricoli singoli o associati;
  - d) Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC);
  - e) Comitati di gestione dei Comprensori Alpini (CA).

2. L'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione e l'affidamento in gestione di una ZAC potrà essere presentata dal legale rappresentante di un soggetto avente le caratteristiche di cui al comma 1 corredata da:

a) planimetria catastale in scala 1:1000 e 1:5000 della zona interessata, con indicazione dei confini e della superficie complessiva, in formato digitale;

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno l'85% della superficie destinata alle zone di addestramento cani tesa a prestare il consenso all'istituzione della zona. Possono essere inclusi, entro il limite del 15% della superficie destinata alla costituzione delle ZAC, terreni di cui non è stato possibile risalire ai proprietari e/o conduttori e/o possessori.

Per le ZAC di tipo 4 e 5 deve essere espresso il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti il 100% della superficie.

Ove i terreni siano demaniali il richiedente dovrà accludere all'istanza una delibera dell'Ente deputato alla gestione dei fondi sui quali si richiede l'istituzione della ZAC, in cui si manifesti il consenso all'istituzione di una zona di addestramento cani e una deliberazione di concessione al soggetto richiedente dei terreni ai fini della gestione della ZAC.

c) il nominativo e le generalità del responsabile della gestione della ZAC (cosiddetto direttore di campo);

d) il regolamento di gestione della ZAC, che dovrà essere conforme alle norme di settore e dovrà prevedere idonee turnazioni. Città metropolitana potrà richiedere, in corso di istruttoria, apposite modifiche dell'articolato regolamentare proposto dal candidato gestore ove verifichi il mancato rispetto di disposizioni di legge o di regolamenti.

3. Nel caso in cui più gestori richiedano contestualmente l'affidamento in gestione di una zona di addestramento cani, l'istruttoria di affidamento valuterà quale delle istanze risponde in modo più appropriato all'interesse pubblico e alle finalità del presente regolamento tenendo conto del numero dei soci dell'associazione o dell'Ente candidati e della capacità tecnica ed economica dei soggetti istanti. Al fine delle valutazioni di cui sopra Città metropolitana potrà disporre sopralluoghi e richiedere integrazioni alla documentazione, per valutare la congruità delle istanze.

4. L'autorizzazione alla gestione delle ZAC è rilasciata, previa verifica della regolarità e della congruità dell'istanza, esclusivamente ove l'affidatario si incarichi del risarcimento dei danni da fauna selvatica che dovessero verificarsi entro il perimetro della ZAC. L'autorizzazione avrà durata di cinque anni e sarà rinnovabile in relazione ai risultati conseguiti.

5. I soggetti titolari della gestione delle ZAC che, in conformità ai presenti criteri, ne chiedano il rinnovo, dovranno presentare esclusivamente una dichiarazione di atto notorio in cui si attesti la permanenza dei requisiti e una relazione volta a sintetizzare i risultati conseguiti per la valutazione di cui al comma 4.

6. Nel corso della gestione delle ZAC, o all'atto del rinnovo, il legale rappresentante del soggetto affidatario potrà presentare domanda, opportunamente motivata, di modifica del perimetro delle ZAC. La variazione dell'area su cui insiste la ZAC comporterà la modifica dell'atto autorizzativo ai sensi del presente Art. 8 comma 2 fatti salvi i criteri dimensionali di cui all'Art. 3.

## **Art. 9. Procedura informatica gestionale e invio delle istanze**

1. Per la gestione delle istanze e del procedimento per l'autorizzazione, rinnovo, modifica territoriale di una zona di addestramento cani (ZAC), il soggetto richiedente si avvale della procedura informatica gestionale regionale disposta all'uopo.

2. Nelle more della realizzazione di tale procedura informatica dedicata, per la trasmissione delle istanze per l'autorizzazione, rinnovo, modifica territoriale e del titolare di una zona di addestramento cani (ZAC), le relative istanze devono essere presentate esclusivamente per via telematica in formato digitale all'indirizzo [protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it](mailto:protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it).

#### **Art. 10 Contenuti dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione per la gestione di una zona di addestramento cani (ZAC) è emanata con apposito provvedimento che deve contenere:

- il tipo di zona addestramento cani autorizzata;
- il nome del legale rappresentante dei soggetti di cui al comma 1 del paragrafo 8 che ha richiesto l'istituzione della ZAC
- il nominativo del responsabile della gestione della ZAC;
- il periodo di validità dell'autorizzazione;
- l'approvazione del regolamento di gestione;
- l'attestazione dell'ottenimento delle eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie all'istituzione e gestione della zona di addestramento cani;
- le eventuali prescrizioni relative alla gestione della ZAC che devono essere rispettate dal responsabile.

#### **Art. 11. Trasporto, detenzione ed allevamento di fauna selvatica.**

1 Il trasporto e la detenzione della fauna selvatica destinata alle ZAC devono essere accompagnati da certificato sanitario e provenire da allevamenti regionali autorizzati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 1997 n. 35-20710 "Disposizioni in ordine al rilascio, da parte delle Province, dell'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o a scopo alimentare. Art. 22 L.R. 70/96", s.s.m.m.i.i." che, ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 5/2018 conserva validità ed efficacia, purché non in contrasto con la citata legge e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

#### **Art. 12 Immissione di fauna selvatica all'interno delle ZAC**

1. Il soggetto autorizzato alla gestione della ZAC che intenda immettere fauna selvatica nel perimetro della zona, è tenuto a richiedere annualmente alla Città metropolitana l'autorizzazione all'immissione di fauna nel territorio adibito a ZAC, nel rispetto del regolamento regionale n. 7/2019 e ssmmii.

#### **Art. 13. Copertura assicurativa.**

1 Il soggetto autorizzato alla gestione della ZAC è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile, a copertura dei danni che potrebbero verificarsi durante l'attività cinofila all'interno della ZAC interessata.

2. Le attività cinofile possono essere svolte da tutti i cacciatori interessati all'addestramento dei cani purché muniti delle prescritte polizze assicurative RCT ed infortuni di cui all'articolo 12 della legge n. 157/1992, e purché in possesso dei requisiti previsti dal relativo regolamento di gestione in ordine all'accesso all'area di addestramento.

#### **Art. 14. Risarcimento dei danni.**

1. Nelle ZAC il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole o durante le manifestazioni cinofile sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

#### **Art. 15. Vigilanza.**

1 Il titolare dell'autorizzazione alla gestione della ZAC deve provvedere a garantire la vigilanza venatoria all'interno della zona anche attraverso guardie venatorie volontarie nominate dalle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale.

La vigilanza spetta altresì ai soggetti individuati dall'art. 26, lett. a) della l.r. 5/2018 (agli agenti dipendenti degli Enti locali, alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali, ai Carabinieri forestali).

#### **Art. 16. Prove dei cani da caccia.**

1. Nelle ZAC, su richiesta del soggetto gestore, possono essere autorizzate prove di caccia pratica per cani, a carattere regionale, interregionale, nazionale e internazionale, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica appartenente a specie cacciabili e con facoltà di sparo, ove non presente la tipica fauna alpina, su fauna selvatica appartenente alle specie cacciabili: fagiano, quaglia, starna e pernice rossa, provenienti da allevamento. Per le gare a carattere nazionale e internazionale, si osservano le disposizioni dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI).

2. Le domande devono pervenire alla Città metropolitana di Torino, almeno 20 giorni prima della data fissata per la prova con allegato il relativo programma.

3. Qualora Città metropolitana ravvisi elementi ostativi all'espletamento della competizione ne da comunicazione al richiedente entro la data prevista; in assenza di un provvedimento di diniego espresso la gara si intende autorizzata ai sensi della L 241/90 art 20.4.

Le prove, che potranno avvenire ogni giorno della settimana, salvo che il martedì e il venerdì per le gare con facoltà di sparo, dovranno avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) ogni prova deve prevedere la presenza di un giudice abilitato;
- b) il responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento delle prove è il titolare dell'autorizzazione;
- c) è fatto obbligo di ripristinare il campo utilizzato per la prova e ogni altra area utilizzata nonché di asportare e smaltire di eventuali rifiuti a cura del gestore del campo;
- d) è fatto obbligo di delimitare il campo utilizzato per la prova al fine dell'ammissione al medesimo dei soli concorrenti;
- e) l'eventuale immissione di fauna selvatica di allevamento è consentita esclusivamente per le specie: fagiano, starna, pernice rossa e quaglia;
- f) i partecipanti devono raggiungere il campo della prova con il cane al guinzaglio;

g) la fauna selvatica di allevamento immessa deve essere di verificabile provenienza e accompagnata dal certificato sanitario dell'autorità veterinaria competente per territorio.

Sentiti gli Enti gestori, possono essere autorizzate prove cinofile senza facoltà di sparo in ACS, ZRC e territorio destinato all'attività venatoria.

#### **Art. 17. Sanzioni.**

1. Ferme restando le sanzioni penali ed amministrative stabilite dagli articoli 30 e 31 della legge 157/1992, nonché le relative sanzioni accessorie stabilite dal successivo articolo 32 della suddetta legge, per la violazione delle norme regionali, ivi compresa, pertanto l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 24 lett. ee) della l.r. 5/2018.

2. L'inosservanza delle disposizioni stabilite nel provvedimento di affidamento in gestione da parte del responsabile della gestione della ZAC comporta la sospensione della stessa per almeno 30 giorni e, in caso di recidiva, la revoca del provvedimento.

3. Per la violazione del divieto di abbattimento della selvaggina nelle zone di tipo 1, 2, 4 e 5, oltre alle sanzioni del caso si applica immediatamente la revoca del provvedimento di affidamento in gestione.

4. Nelle zone di tipo 4 non si applicano le sanzioni di cui al comma 3 nel caso si debba procedere all'abbattimento della selvaggina per motivi di tutela della sicurezza, dell'igiene e nei casi espressamente previsti dalla legge.

#### **Art 18 . Abrogazioni e disposizioni transitorie**

Dall'entrata in vigore del presente regolamento il precedente "*REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, IL RINNOVO LA REVOCA E LA GESTIONE DELLE ZONE PER L'ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO E GARE PER CANI DA CACCIA*" emanato con DCP 173900/99 del 9.11.99 è da ritenersi abrogato.

Ciò nondimeno le autorizzazioni all'istituzione e gestione delle ZAC rilasciate sulla base del predetto regolamento mantengono la loro efficacia e validità sino alla naturale scadenza prevista per le stesse